



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

Prot. 20120008212 del 02-03-2012

Uff. carico COMMISSARIO

P



Cat 9

Class 2

ORDINANZA N. 9

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

Che con Deliberazione della G. C. n. 73 del 09.03.2011 è stata istituita nel centro storico di Galatina un'area "ZTL - Zona Traffico Limitato";

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 23.06.2011, al fine di salvaguardare il patrimonio storico-artistico costituito in particolare dalla basilica di Santa Caterina d'Alessandria in Piazza Orsini, è stata istituita un'area pedonale;

Che con Ordinanza Sindacale n. 36 dell'11.07.2011, a parziale modifica di quanto stabilito nella deliberazione 73/2011, si è autorizzato il transito ai veicoli su via Garibaldi, piazza della Libertà, via Robertini, via Umberto I, al fine di consentire il raggiungimento del municipio anche ai veicoli non autorizzati;

Che a seguito di segnalazioni di disagio pervenute, sia da cittadini che devono raggiungere la basilica di Santa Caterina, sia da titolari di attività commerciali ubicate su via Orsini e piazza Orsini, si ritiene opportuno regolamentare, in via sperimentale e sino a diversa disposizione, il tratto di via Orsini compreso tra via Cavour e piazza Toma;

Considerato quanto riportato nella relazione del 28.02.2012 della Direzione Lavori Pubblici;

Ritenuto opportuno:

- istituire il doppio senso di marcia, così da consentire l'accesso da piazza Toma;*
- istituire, negli stalli disponibili sul lato destro di via Orsini da via Dolce a via Cavour, la sosta a zona disco 30 minuti e, di conseguenza, allo scopo di favorire la fluidità della circolazione veicolare, vietare la sosta sulla stessa Via nel tratto compreso fra i civici 1 e 9;*
- invertire il senso di marcia di via Cavour onde impedire la convergenza tra i veicoli provenienti da via Cavour ed i veicoli che, percorrendo via Orsini, dovranno effettuare l'inversione ad "U" essendo piazza Orsini chiusa al traffico veicolare;*
- spostare lo stallone per la sosta dei veicoli destinati al trasporto di disabili da piazza Orsini, civico 10, a via Cavour angolo via Orsini.*

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 26 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

Con i poteri derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27.01.2012, ed assunte le funzioni del Sindaco;

ORDINA

Con effetto immediato, in via sperimentale e sino a diversa disposizione, il rispetto delle norme della circolazione stradale, regolamentata come appresso riportato nelle seguenti zone:

via Orsini: doppio senso di marcia;

divieto di fermata sul lato sinistro di via Orsini dal civico 1 al civico 9;

parcheggio regolamentato a disco orario (trenta minuti) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 sul lato destro di via Orsini, sul tratto compreso tra via Dolce e via Cavour;

via Cavour: senso unico di marcia da via Orsini a via Lillo;

parcheggio riservato per diversamente abili nei pressi dell'intersezione con via Orsini.

Di demandare alla Direzione Polizia Municipale ed alla Direzione Lavori Pubblici, i relativi adempimenti di competenza.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza sia il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del succitato D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Polizia Municipale.

I dipendenti della Direzione Lavori Pubblici e di Polizia Municipale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass media e pubblicata sul sito web del Comune di Galatina, viene notificata in copia alla Direzione Lavori Pubblici e di Polizia Municipale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza ed al Comando Stazione dei Carabinieri, per debita notizia e per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, (data protocollo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Matilde PIRRERA

